Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI

CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLE FORESTE DEMANIALI DI *SETTEFRATELLI*, *GUTTURU MANNU*, *MONTI NIEDDU* E *PIXINAMANNA*

STAGIONE 2017

Art. 1

Il Servizio Territoriale di Cagliari dell'Agenzia Forestas mette in vendita il sughero gentile di qualsiasi classe, il sugherone e il pezzame da macina, **in 4 lotti e a misura**, ritraibili da piante radicate nelle seguenti Foreste Demaniali:

- **Lotto 1**: Foresta Demaniale *Settefratelli* - 8.522 piante già in produzione e 7433 piante da demaschiare;
- **Lotto 2**: Foresta Demaniale Gutturu Mannu - 15.770 piante già in produzione e 2.027 piante da demaschiare;
- **Lotto 3**: Foresta Demaniale Monti Nieddu - 3.571 piante già in produzione e 828 piante da demaschiare;
- **Lotto 4**: Foresta Demaniale Pixinamanna – 3.121 piante già in produzione e 3.223 piante da demaschiare.

La vendita riguarda tutti i prodotti sughericoli ritraibili nei terreni di cui al presente capitolato, anche se inferiore o superiore, sia in qualità che in quantità a quanto indicato nel precedente comma. I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile, sugherone e pezzame da macina, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare. L'acquirente eseguirà l'estrazione, l'esbosco ed il trasporto del sughero, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. Per tale scopo si obbligano le imprese interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione (pena l'esclusione dall'eventuale aggiudicazione), al fine di valutare la qualità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie. L'individuazione dei siti di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata alla Relazione di Stima, ed obbligatoriamente di questa si dovrà prendere visione prima e durante i citati sopralluoghi. Dell'effettuazione dei sopralluoghi e della visione cartografica connessa verrà rilasciata, da parte di personale incaricato dell'Agenzia, apposita attestazione da produrre in sede di partecipazione all'asta secondo quanto prescritto dal disciplinare d'asta.

Art. 2

La vendita verrà effettuata a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lettera C ed art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n° 827 del 23/05/1924 e successive modifiche. Il verbale di aggiudicazione avrà luogo di regolare contratto e il presente capitolato ne farà parte integrante.

Art. 3

La vendita è fatta a misura partendo dal prezzo a base d'asta di €/q.le 80,00 per il sughero gentile e €/q.le 10,00 per il sugherone e per le seguenti quantità:

- **Lotto 1**: F. D. Settefratelli - q.li 777,31 sughero gentile e q.li 623,09 sugherone;
- **Lotto 2**: F. D. Gutturu Mannu - q.li 2.769,00 sughero gentile e q.li 155,00 sugherone;
- **Lotto 3**: F. D. Monti Nieddu - q.li 732,50 sughero gentile e q.li 75,00 sugherone;
- **Lotto 4**: F. D. Pixinamanna - q.li 467,50 sughero gentile e q.li 263,75 sugherone.

Art. 4

Nel lotto 1 - Foresta Demaniale Settefratelli - l'età del sughero gentile in vendita è di 13 anni e la quantità totale di sughero ritraibile è stimata in q.li 1.400,40, nel lotto 2 - Foresta Demaniale Gutturu Mannu - l'età del sughero gentile in vendita è di 17 anni e la quantità totale di sughero ritraibile è stimata in q.li 2924,00, nel lotto 3 - Foresta Demaniale Monti Nieddu - l'età del sughero gentile in vendita è di 16 anni e la quantità totale di sughero ritraibile è stimata in q.li 807,5 e nel lotto 4 - Foresta Demaniale Pixinamanna - l'età del sughero gentile in vendita è di 16 anni e la

quantità totale di sughero ritraibile è stimata in q.li 731,25. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto di tutto il sughero ritraibile senza alcuna pretesa riguardo qualità e quantità dei prodotti in vendita nonché al numero di piante, se maggiore o minore di quello indicato nell'art. 1.

Art. 5

La vendita viene fatta a rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà a sua cura e spese le operazioni di decortica, allestimento e trasporto del sughero nonché tutti i lavori occorrenti senza pretesa alcuna di indennizzi di sorta.
Qualora questa Amministrazione lo ritenga necessario, gli attrezzi utilizzati per l'estrazione dovranno essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni ad opera di agenti patogeni. La disinfezione suddetta dovrà avvenire secondo metodiche approvate da questa Amministrazione.

Art. 6

L'aggiudicatario non può cedere ad altri, neanche in parte, gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto stipulato con l'Agenzia Forestas.

Art. 7

In caso di fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario l'Agenzia Forestas si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo per l'acquirente.

Art. 8

A garanzia degli obblighi contrattuali l'acquirente dovrà integrare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, il deposito cauzionale di cui all'avviso d'asta versando la differenza d'importo tra la somma depositata e l'importo corrispondente al 30% del prezzo di aggiudicazione.

Art. 9

Se l'aggiudicatario non integrerà la cauzione come stabilito dal precedente art. 8 entro il termine previsto, l'Agenzia Forestas rescinderà il contratto dandone comunicazione all'aggiudicatario mediante raccomandata A.R.

Art. 10

Entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione sarà effettuata la consegna del bosco (della quale dovrà essere redatto apposito verbale), le operazioni di decortica dovranno essere iniziate entro due giorni dalla consegna e dovranno essere ultimate improrogabilmente entro i termini della stagione sughericola 2017. La Ditta acquirente è obbligata a comunicare per iscritto all'Agenzia Forestas la data dell'inizio lavori. La consegna della sughereta sarà eseguita dal Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari, o da un suo delegato, che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario, appositamente invitato, o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione e le vie di esbosco.

Una volta proceduto alla consegna il Servizio Territoriale di Cagliari dell'Agenzia Forestas trasmetterà al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente i seguenti documenti:

- il verbale di consegna del bosco;
- l'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento dell'importo di aggiudicazione e del deposito cauzionale;
- il contratto di vendita, munito degli estremi di approvazione e di registrazione il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'oneri, o in alternativa, il verbale di aggiudicazione che terrà luogo di regolare contratto (e del quale il presente capitolato sarà parte integrante).

Art. 11

Qualora l'aggiudicatario non dia inizio all'operazione di decortica o non la porti a compimento entro i termini stabiliti dal precedente art. 10, l'Agenzia Forestas potrà procedere alla rescissione del contratto con conseguenti provvedimenti e incameramento del deposito cauzionale.

Art. 12

L'estrazione del sughero dovrà essere eseguita a regola d'arte senza intaccare il libro (mammina) e dovrà estendersi fino al colletto della pianta, secondo le norme vigenti in materia. Al fusto sottoposto a decortica dovranno essere praticate due "stradelle". In caso di mancata o irregolare esecuzione delle operazioni colturali, dovuta a negligenza o imperizia dell'estrattore sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni manchevolezza; in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla L.R. 4/1994.

Art. 13

La demaschiatura dovrà eseguirsi ai sensi dell'art. 20 della L. R. 4/1994 ovvero solo se la pianta ha raggiunto, a 1,30 m dal suolo, la circonferenza minima sopra scorza di 60 cm. L'altezza massima di decortica delle piante già in produzione dovrà essere contenuta entro i limiti fissati dal predetto art. 20 della L. R. 4/1994.

Art. 14

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare, durante le operazioni di decortica e di trasporto del sughero, tutta la vegetazione esistente e ad evitare ad essa ogni possibile danno.

Art. 15

Il pagamento del complessivo prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario, secondo modalità di versamento indicate dall'Agenzia Forestas, in 4 rate uguali e pari ciascuna ad 1/4 del suddetto prezzo di aggiudicazione compresa l'IVA. Di queste la prima dovrà essere versata ad inizio lavori, la seconda quando verrà utilizzato 1/4 del totale delle piante da utilizzare, la terza quando verranno utilizzati i 2/4 delle piante e la quarta quando verranno utilizzati i 3/4.

Art. 16

Il trasporto del sughero avverrà avvalendosi delle piste esistenti nella zona di utilizzazione esclusa perciò ogni nuova apertura di piste forestali ed ogni ulteriore allargamento di quelle esistenti.

Art. 17

L'Agenzia Forestas non assume alcuna responsabilità o oneri relativi ad eventuali passaggi su piste e strade in fondi di altri proprietari.

Art. 18

L'aggiudicatario è responsabile, fino al collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona di decortica e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto.

Art. 19

Alla fine delle operazioni di decortica l'Agenzia Forestas provvederà, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato, al rilevamento finale di eventuali danni arrecati alle piante sottoposte a decortica o alla foresta in genere. Di tale rilievo sarà redatto apposito verbale. Eventuali danni alla foresta accertati dovranno essere risarciti all'Agenzia Forestas su suo insindacabile giudizio di stima, entro dieci giorni dal termine stabilito dall'Amministrazione. Ogni infrazione a leggi e regolamenti forestali eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate al Servizio Ispettorato C.F.V.A. di Cagliari per i provvedimenti di competenza.

Art. 20

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese d'asta e di contratto (bolli, scritture, copie, stampa inserzione dell'avviso d'asta, postali, di registrazione, ecc.). Dette spese saranno pagate

dall'aggiudicatario entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta effettuata dall'Agenzia Forestas nei modi che nella medesima verranno indicati.

Art. 21

Nel caso in cui tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato non risultino ottemperate, l'utilizzazione potrà essere sospesa ed il contratto rescisso a giudizio insindacabile dell'Agenzia Forestas, fermo restando per l'aggiudicatario l'obbligo di pagamento di eventuali danni e per l'Agenzia Forestas la facoltà di avvalersi direttamente sulla cauzione. Qualora l'Agenzia Forestas dovesse rescindere il contratto per la violazione degli obblighi assunti dall'aggiudicatario, potrà disporre liberamente una nuova gara per la vendita del sughero rimasto in tutto o in parte inutilizzato. In questo caso sarà posta a carico dell'aggiudicatario inadempiente l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione e si procederà all'incameramento della cauzione.

Art. 22

L'Agenzia Forestas potrà altresì rescindere il contratto o sospendere i lavori qualora particolari motivi di carattere tecnico impongano la sospensione dell'utilizzazione senza che l'aggiudicatario accampi diritti o indennizzi di sorta. All'aggiudicatario sarà comunque concessa facoltà di riprendere l'anno successivo l'utilizzazione interrotta ma dovrà in ogni caso corrispondere all'Agenzia Forestas un eventuale nuovo prezzo del prodotto che verrà stabilito insindacabilmente sulla base del tasso di inflazione nonché dell'incremento del prodotto ricavabile.

Art. 23

Il presente contratto è vincolante a tutti gli effetti per l'aggiudicatario fin dal momento della sua firma e non impegna l'Agenzia Forestas finché non avrà riportato le prescritte approvazioni di legge.

Art. 24

Per ogni controversia relativa al presente contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Cagliari.

Il Direttore del Servizio
Dott. Michele Puxeddu

ac/geom. F. P.-Ref. Infr.

dott. P.P.T.-RUP